

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA
ESPOSTO

L'Aduc, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, con sede in Firenze, via Cavour 68, in persona della delegata per Padova, Maria Grazia Lucchiarì espone quanto segue:

1) Sui i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il materiale particolato PM10

Nel 2005, sulla base dei dati forniti dall'ARPAV (cfr. all. 1) a Padova ci sarebbero stati ben 159 giorni di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente per quanto riguarda il materiale particolato (PM10). Nel 2006 ben 176 giorni - nel 2007 111 - nel 2008 90 - nel 2009 102.

Nel 2010 a Padova il 22 marzo si sarebbe già toccato il 54° giorno di superamento. (cfr. all. 2)

Non miglior sorte per il resto del Veneto. Nel 2007 si sarebbero superati i limiti previsti di 50 µg/m³ per 111 giorni a Padova - 130 giorni a Verona - 143 a Vicenza - 150 a Venezia - 94 a Rovigo. Nel 2008 si sarebbero superati i limiti previsti di 50 µg/m³ per 90 giorni a Padova - 85 giorni a Verona - 96 a Vicenza - 57 a Venezia - 78 a Rovigo. Nel 2009 la città con il maggior numero di superamenti del limite di polveri sottili sarebbe stata Verona con 104 superamenti, seguita da Padova (102), Venezia (92), Vicenza (83) e Treviso (71). Belluno con 23.

Ci chiediamo: ma il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002), concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, stabilisce che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), il valore limite di 50 µg/m³ è "da non superare più di 35 volte per anno civile"?

L'art. 17 del predetto D.M. non stabilisce in 50 µg/m³ il valore limite (e non un margine di tolleranza) "per la protezione della salute umana"?

Ma i sindaci non devono limitare la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 7 del predetto DM ("I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99 in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285")?

Se si usa il termine "adottano" invece di "possono adottare" non è da intendersi quale vero e proprio obbligo?

A propria volta l'articolo 7 comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non stabilisce il potere che hanno i comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione, adottando (lettera a) "i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4" e limitando (lettera b) "la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti"?

L'art. 6, comma 1 e 4 del predetto decreto legislativo, a sua volta prevede il potere, "per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse" (comma 1) e stabilisce, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica...?"

Concludendo questo primo punto il DM 2 aprile 2002 n. 60, oltre a stabilire che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), il valore limite di 50 µg/m³ è "da non superare più di 35 volte per anno civile", non individua anche i soggetti responsabili della violazione delle prescrizioni in esso contenute?

Ossia, a parere dell'esponente, è il decreto ministeriale stesso che fornisce gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili della sua violazione.

Si fa presente che una ricerca condotta dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), per conto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APAT) (cfr. all. 3) tra il 2002 e il 2004, dal titolo "Impatto sanitario del PM10 e dell'ozono in 13 città italiane", ha preso in esame 13 città con più di 200.000 abitanti: Torino, Genova, Milano, Trieste, Padova, Venezia-Mestre, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo, per un totale di nove milioni di persone (il 16% del totale della popolazione nazionale) rilevando che gli effetti a lungo termine delle concentrazioni di Pm10 superiori ai 20 µg/m³ hanno causato una media annuale di 8.220 morti, vale a dire il 9% della mortalità negli over 30 per tutte le cause, esclusi gli incidenti stradali.

Inoltre uno studio epidemiologico condotto da Legambiente, (cfr. all. 4) utilizzando gli stessi parametri scientifici dell'Oms, sull'impatto sanitario del Pm10 sulla popolazione residente a Padova negli anni 2001-2005, ha stimato che il numero di decessi che si sarebbero potuti evitare se il Pm10 si fosse mantenuto a 20 µg/m³, - che corrisponde al valore limite annuale per la protezione della salute umana da raggiungere alla data del 1° gennaio 2010 secondo il decreto ministeriale 60/2002, anziché ad una media di 57,9 µg/m³, calcolata per il quinquennio 2001-2005 - è stimato in 285 annui, pari al 13% del totale dei decessi per cause naturali rilevato nel 2001.

2) Episodi da inquinamento acuto da PM10.

1) Secondo i dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPA Veneto (cfr. all. 5) per 15 giorni consecutivi, dal 12 al 26 novembre 2009, la concentrazione di Pm 10 è risultata costantemente oltre la norma, con picchi che hanno superato il doppio del limite giornaliero consentito dalla legge. La media giornaliera di concentrazioni di Pm10 nei 15 giorni consecutivi, dal 12 al 26 novembre 2009, è di:

84,6 µg/m³ per stazione Granze di Camin

82,7 µg/m³ per stazione Viale Internato Ignoto – Inceneritore San Lazzaro

82,4 µg/m³ per stazione Mandria Ca' Rasi

79,8 µg/m³ per stazione di Arcella Guido Reni

76,3 µg/m³ per stazione Via Carli – Inceneritore San Lazzaro

2) Inoltre, per 9 giorni consecutivi, dal 16 al 24 dicembre 2009, (cfr. all. 6) la stazione di rilevamento di Arcella Guido Reni ha registrato picchi di concentrazione di Pm10 pari a 118 µg/m³. La media di concentrazioni di Pm10, dal 16 al 24 dicembre 2009, è pari a 81,67 µg/m³. Nella centralina di rilevamento della stazione Arcella Guido Reni, il 28 dicembre 2009, si sono raggiunti picchi di concentrazioni di Pm10 pari a 136 µg/m³.

3) Inoltre, nel mese di gennaio 2010, per 20 giorni consecutivi, dal 11 al 30 gennaio, (cfr. all. 7) la concentrazione di Pm 10 ha registrato una media di giornaliera di 72,77 µg/m³, con picchi di concentrazione di Pm10 pari a 129 µg/m³.

4) Inoltre, dal 12 marzo 2010 al 22 marzo 2010 (per 11 giorni consecutivi), (cfr. all. 8) la concentrazione di Pm 10 a Padova ha registrato una media di giornaliera di 92,36 µg/ m³.

	PADOVA	VERONA	VICENZA	ROVIGO	VENEZIA	TREVISO
12-mar	103µg/m ³	81µg/m ³	85µg/m ³	73µg/m ³	94µg/m ³	79µg/m ³
13-mar	105µg/m ³	95µg/m ³	116µg/m ³	82µg/m ³	129µg/m ³	119µg/m ³
14-mar	111µg/m ³	95µg/m ³	108µg/m ³	79µg/m ³	128µg/m ³	152µg/m ³
15-mar	86µg/m ³	81µg/m ³	82µg/m ³	60µg/m ³	126µg/m ³	117µg/m ³
16-mar	84µg/m ³	52µg/m ³	84µg/m ³	52µg/m ³	97µg/m ³	82µg/m ³
17-mar	106µg/m ³	89µg/m ³	116µg/m ³	80µg/m ³	126µg/m ³	90µg/m ³
18-mar	94µg/m ³	87µg/m ³	109µg/m ³	61µg/m ³	115µg/m ³	104µg/m ³
19-mar	72µg/m ³	67µg/m ³	112µg/m ³	38µg/m ³	74µg/m ³	91µg/m ³
20-mar	98µg/m ³	80µg/m ³	111µg/m ³	53µg/m ³	58µg/m ³	79µg/m ³
21-mar	89µg/m ³	81µg/m ³	118µg/m ³	88µg/m ³	84µg/m ³	86µg/m ³
22-mar	68µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	52µg/m ³	56µg/m ³

(Dati Arpa Veneto)

L'amministrazione del Comune di Padova nel corso dei 15 giorni consecutivi (dal 12 al 26 novembre 2009); nel corso dei 9 giorni consecutivi (dal 16 al 24 dicembre 2009); nel corso dei 20 giorni consecutivi (dal 11 al 30 gennaio 2010); nel corso dei 11 giorni consecutivi (dal 12 al 22 marzo 2010); non ha ritenuto di informare la popolazione durante le giornate consecutive di superamento della soglia di attenzione sui pericoli derivanti dall'esposizione del Pm10. Non ha consigliato ai bambini di evitare giochi e divertimenti all'aria aperta che richiedano intenso sforzo; agli sportivi di preferire l'attività in ambienti chiusi; alle persone anziane di limitare le passeggiate all'aperto; alle persone con problemi polmonari o affette da disturbi cardiaci di evitare del tutto l'attività fisica all'aperto e limitare la permanenza allo stretto indispensabile; a tutti gli altri il consiglio di ridurre la permanenza all'aria aperta. L'amministrazione del Comune di Padova in una situazione acuta di inquinamento atmosferico con gravi rischi per la salute pubblica non ha posto in essere ulteriori misure restrittive alla circolazione (compreso il blocco totale della circolazione) in grado di ridurre i livelli di inquinamento da polveri sottili.

Non vi è forse violazione dell'art. 32 della Costituzione con conseguente responsabilità del Comune e della Regione?

b) Un grande studio (studio italiano MISA-2) pianificato di metanalisi (cfr. all. 9) sugli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici, coordinato da Annibale Biggeri, Università di Firenze, Pierantonio Bellini, Università di Padova e Benedetto Terracini, Università di Torino ha misurato direttamente gli effetti del Pm10 presente nell'aria delle nostre città stabilendo che l'aumento di mortalità cardiovascolare si manifesta entro i 4 giorni successivi al picco di inquinamento. L'aumento di mortalità per cause respiratorie si protrae per almeno 10 giorni.

c) Da Il Gazzettino di Padova del 04.02.2010 Bruno Franco Novelletto, presidente provinciale della società italiana di Medicina Generale e membro dell'associazione Medici per l'ambiente dichiara "la stima avverrà almeno fra un mese con l'aumento prevedibile di ricoveri in ospedale soprattutto fra i cardiopatici... bambini e anziani sono i più vulnerabili come chi è affetto da patologie cardiovascolari

o alle prime vie respiratorie.. comunque sconsiglio sempre di andare in bici, o peggio di correre in zone trafficate”.

Ossia sarebbero in aumento le patologie alle vie respiratorie.

d) Ogni anno si stima che in Veneto muoiano per tumori delle vie respiratorie circa 4.500 persone (cfr. all. 10) Sono almeno 200.000 i cittadini che soffrono di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), a cui aggiungere varie migliaia di persone che vengono colpite da malattie respiratorie infettive (polmonite e tubercolosi le più importanti) e dalle apnee ostruttive. Un quadro che ha spinto l'assessore regionale alla Sanità ad attivare un tavolo tecnico, tenutosi a palazzo Balbi, al quale hanno partecipato alcuni pneumologi in rappresentanza delle tre maggiori Società Scientifiche di area respiratoria (Aimar- Associazione Interdisciplinare per lo studio della malattie Respiratorie; Aipo – Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri; Simer – Società Italiana di Medicina Respiratoria); il Direttore dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria Antonio Compostella ed i responsabili dei diversi uffici tecnici della sanità regionale. Gli esperti hanno calcolato che i costi sociali della sola BPCO costituiscano almeno il 6% dell'intera spesa sanitaria, con un costo annuo per paziente di circa 3.000 euro. Si tratta, per il Veneto, di una spesa sanitaria di circa 300 milioni di euro, ai quali aggiungere oltre 200 milioni collegati all'asma bronchiale.

e) Un'indagine commissionata dal Comune di Milano e condotta da 5 ospedali della città (cfr. all. 11), ha attestato che ogni giorno a Milano ci sono 73 ricoveri al giorno correlabili all'inquinamento. In due anni, dall'inizio del 2007 alla fine del 2008, sono stati 53.514 i casi di accesso nei Pronto soccorso avvenuti per cause riconducibili all'inquinamento, per malattie e disturbi correlabili all'inquinamento. Nello studio viene sottolineato che ai picchi di agenti inquinanti corrisponde un aumento del rischio di visite al pronto soccorso del 10-15 per cento. Secondo il primario di Pneumologia del San Carlo Sandro Amaducci, uno dei curatori della ricerca, «Per ogni aumento di 10 microgrammi di polveri sottili concentrate nell'aria, cresce del 3 per cento il rischio di problemi respiratori tipici dei bambini”. Ciò significa che se si arriva a cento microgrammi il rischio aumenta del 20 per cento.

I fatti come sopra descritti evidenziano, ad avviso dell'esponente, come la presenza di inquinamento atmosferico al di sopra dei limiti di attenzione e di allarme possa provocare danni alla salute dei cittadini. L'Amministrazione nel perseguire l'interesse pubblico sarebbe tenuta ad assicurare una corretta ed adeguata tutela del diritto alla salute. Si tratta infatti di un diritto fondamentale dell'individuo. Tale tutela sarebbe peraltro estesa alla vita associata dell'uomo nei luoghi ove si articola e alla preservazione delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute si configurerebbe oltre che come diritto alla incolumità fisica, come “diritto all'ambiente salubre” (Cass. SS.UU. 6.10.1979, n. 5172 Corte Cost. 88/1979). Come sostenuto dagli studi allegati, lo smog generato dal traffico avrebbe delle conseguenze letali sull'uomo.

Da quanto sopra esposto, ad avviso dell'esponente, emerge la grave pericolosità a cui è sottoposta la salute dei cittadini. Al riguardo dovrebbe quindi riconoscersi il dovere per il Sindaco di intervenire con un'ordinanza contingibile ed urgente per far cessare gli effetti pericolosi provocati dall'inquinamento atmosferico da traffico. Il sindaco, quale ufficiale del governo, infatti, ha il potere di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Il sindaco come ufficiale del governo è soggetto ad una responsabilità non evitabile e non delegabile.

C'è da rilevare che l'amministrazione del comune di Vicenza il 24 gennaio 2009 ha adottato il blocco totale del traffico. “La pioggia non basta più ad abbassare i livelli delle polveri sottili presenti nell'aria e così a Vicenza potrebbe rendersi necessario bloccare il traffico fino a tre giorni per salvaguardare la salute pubblica. Dati Arpav alla mano, lo ha annunciato l'assessore all'ambiente Antonio Marco Dalla Pozza. “... i 15 giorni consecutivi di sfioramento che si sono registrati dal 12 al 26 novembre qui a Vicenza, come in molte altre città italiane, ci hanno assai allarmati”. “...e perché occorre un giusto equilibrio tra i diritti costituzionali alla salute, alla libertà di movimento e alla libertà d'impresa”. se si dovessero verificare 10 giorni consecutivi di sfioramento dei livelli di Pm10, la città potrebbe venire chiusa totalmente al traffico, fino a tre giorni consecutivi.

Anche l'amministrazione comunale di Milano ha deciso nella giornata di domenica 31 gennaio 2010 di attuare il blocco totale del traffico dopo 17 giorni consecutivi di sfioramento dei limiti europei consentiti. Eppure, anche a fronte delle iniziative delle amministrazioni di Vicenza e Milano messe in atto nello stesso mese di gennaio 2010 a seguito di episodi di inquinamento acuto da PM10 il Sindaco di Padova non ha mai disposto il blocco della circolazione del traffico.

La Regione Veneto con deliberazione n. 57/2004 ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) che attribuisce le competenze e i provvedimenti da assumere in caso di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite per uno o più inquinanti. Il Comitato Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) composto dalla Regione, dalle sette Province del Veneto e dai sette Comuni capoluogo individua piani di azione per la gestione di episodi acuti di inquinamento atmosferico. Al perdurare della situazione critica, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere un suo significativo miglioramento, i Comuni interessati adottano i provvedimenti stabiliti dal Piano d'azione che deve essere

messo in atto il giorno successivo. Sono previste misure che possono arrivare al: blocco totale del traffico privato, con progressione crescente di territorio e durata; chiusure di tutte le scuole di ogni ordine e grado. I provvedimenti assunti cessano i loro effetti qualora, al termine del ciclo di monitoraggio giornaliero, non sussistano più tali condizioni.

3) Responsabilità dell'amministrazione Comunale di Padova e della Regione Veneto.

L'art. 39 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 stabilisce, inoltre, che "in caso di mancata attuazione da parte del Sindaco delle misure previste dai piani e dai programmi regionali (...) le suddette misure sono adottate in via sostitutiva dalla Regione". In sostanza la normativa prevede una responsabilità sia da parte del Sindaco che della Regione. Anche la Regione, infatti, deve bloccare la circolazione dei veicoli e persino se si rischia di superare i limiti, ("sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite") ed in tal caso dovrebbe bloccare tutti i veicoli, o almeno tutte quelle categorie di veicoli bloccate le quali i valori inquinanti possono rientrare sotto le soglie di legge. Ma, nonostante l'ampio numero di giorni di superamento dei limiti; nonostante i significativi episodi di inquinamento acuto da PM10 né il Sindaco di Padova, né il Presidente della Regione Veneto, hanno ritenuto di dover prendere provvedimenti urgenti che potessero ridurre i valori degli inquinanti ed in particolare non hanno bloccato la circolazione dei veicoli.

Il Comune di Padova e la Regione Veneto, nella loro discrezionalità, avrebbero anche potuto non bloccare la circolazione e i veicoli, a condizione che avessero comunque raggiunto, con misure alternative (vedi provvedimento del Comune di Padova che ha introdotto provvedimenti temporanei alla circolazione dei veicoli alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0) - veicoli alimentati a diesel Euro 0 e Euro 1 - motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'1.1.2000 o non omologati ai sensi delle direttive 97/21/EC) il risultato di non superare il limite di 35 giorni fissato dalla legge.

Ma il blocco della circolazione diventerebbe vincolante nel giorno stesso in cui si superano per più di 35 giorni le soglie. La normativa europea e quella nazionale impongono degli obblighi di risultato.

In tal senso si cita (15.03.2010) quanto richiesto dal Pm Monferini (otto mesi di reclusione) per il presidente della Regione Toscana Claudio Martini e per l'ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici dal Pm Giulio Monferini, al termine della requisitoria nell'aula bunker di Santa Verdiana a Firenze, al processo a quattordici amministratori locali. A giudizio sono finiti, oltre a Martini e a Domenici, gli ex assessori all'ambiente di Regione e Comune Marino Artusa e Claudio Del Lungo, i sindaci e gli assessori di altri cinque comuni della piana fiorentina: Scandicci, Sesto, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano. Per gli altri imputati, Monferini ha chiesto invece cinque mesi di reclusione. Secondo la Procura di Firenze, gli amministratori regionali e comunali avrebbero omesso di attuare misure per la protezione della salute dei cittadini, "malgrado il flusso dei dati di rilevamento della qualità dell'aria imponesse con urgenza e senza indugio di provvedere per rimanere nei limiti di emissione massima consentiti". Il processo prende in esame le emissioni di gas tra il 2005 e il 2008. Tuttavia, per il pm, riguardo all'emissione di gas in aria «quello che è stato fatto è del tutto inidoneo a contrastare il fenomeno dell'inquinamento, anche sotto il profilo dell'urgenza in materia sanitaria». Quanto, invece, agli accordi di programma presi da Regione e Comuni per limitare il traffico (tipo blocchi e limitazioni alla circolazione), per l'accusa non vanno letti come provvedimenti adatti a ridurre le pm10 e i gas in atmosfera ma come un patto escogitato dagli amministratori pubblici in sostituzione del dovuto, e più vincolante, piano di risanamento previsto dalla normativa europea e nazionale.

Inoltre, il 19 febbraio 2010 con una segnalazione urgente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto inviata alla Procura di Verona e per conoscenza anche alle principali autorità provinciali, si denuncia che in terra scaligera è stato raggiunto il 36esimo sfioramento del tetto massimo di Pm10 consentito dall'inizio dell'anno (a fronte di un limite massimo stabilito da Bruxelles in 35 superamenti nell'arco dei dodici mesi). «Di fronte a una segnalazione di tale entità - spiega il procuratore Schinaia - è stato inevitabile aprire immediatamente un fascicolo d'inchiesta». (cfr. all. 12)

P.Q.M.

Ad avviso dell'esponente nei fatti esposti potrebbero essere ravvisate i seguenti reati:

Omissione di atti d'ufficio e getto pericoloso di cose in conseguenza delle violazioni della normativa europea (La Commissione Europea, con decisione del 28/9/2009, ha deciso di riattivare la procedura di infrazione contro il Veneto, che rischia una sonora multa. Il piano regionale di risanamento dell'aria, infatti, è stato ritenuto insufficiente a concedere la cosiddetta deroga, cioè la possibilità di continuare a sfiorare fino al 2011, senza subire sanzioni. Cfr. all. 13), **del D.L.vo n. 351/99** (all'art. 7 del D.L.vo n. 351/99 si stabilisce che "le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme" e poi "I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare". All'art. 9 si stabilisce che "le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente". Le Regioni, quindi, non solo devono adottare un piano, ma tale piano deve raggiungere l'obiettivo ed il risultato "di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite", cosa non avvenuta per il Veneto e Padova. Un piano che non raggiunga l'obbligo di risultato non avrebbe comunque esaurito gli obblighi in capo alla Regione previsti proprio dal D.L.vo n. 351/99.) **della l. 615/1966 e d.p.r. n. 616/1977 e art. 4 legge 833 del 23/12/1978** (La legge 13 luglio 1966 n. 615 (Provvedimenti contro

l'inquinamento atmosferico) individua nell' "aria, come risorsa, il bene giuridico da proteggere". La legge si applica a tutte le emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo e provenienza "atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati". Inoltre, per quanto più in particolare riguarda l'inquinamento atmosferico da veicoli, il d.p.r 616/77 e l'art. 4 della L. 833/78 configurano i limiti stabiliti dai regolamenti come limiti inderogabili. Tali norme quindi indicano i limiti di attenzione e di allarme che vengono pertanto a costituire limiti intermedi il cui raggiungimento mette a rischio la salute umana e impone la necessità di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di contenimento del fenomeno di inquinamento. Anche da tale legge discende l'obbligo per il sindaco di intervenire con un provvedimento idoneo a ridurre l'inquinamento atmosferico, se necessario anche attraverso una drastica limitazione del traffico veicolare.) In particolare, con il presente atto, l'**ADUC intende evidenziare la responsabilità della Regione Veneto e del Comune di Padova rientranti nella giurisdizione di competenza dell'III.mo Procuratore della Repubblica adito** che, a causa dell'inefficiente intervento a riguardo di un problema grave quale quello dell'inquinamento atmosferico, sta in tal modo pregiudicando uno dei diritti fondamentali del consumatore-utente quale quello alla salute e il diritto costituzionalmente garantito ad un ambiente salubre. Tutto ciò premesso

CHIEDE

All'III.mo Procuratore della Repubblica adito di perseguire i responsabili dei fatti penalmente rilevanti che si dovessero ravvisare nell'esposizione dei fatti di cui sopra.

Si producono i seguenti documenti citati in narrativa:

- 1) Relazioni annuali Arpa Veneto (estratti) anno 2005-2006-2007-2008-2009 scaricabili dal sito Arpa Veneto http://www.arpa.veneto.it/indice.asp?l=aria/qual_aria.htm
- 2) Superamenti PM10 al 25 marzo 2010. Scaricabili dal sito Arpa Veneto http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/aria_dati_validati.asp?provincia=Padova
- 3) Studio Organizzazione Mondiale della Sanità "Health Impact PM10 and ozone in 13 italian cities";
- 4) Impatto sanitario dell'inquinamento da PM10 nella città di Padova: effetti sulla mortalità per diverse cause. Legambiente Padova;
- 5- 6-7-8) Episodi da inquinamento acuto da PM10. Rilevamenti centraline Arpa Veneto;
- 9) Studio Misa-2__
- 10) In Veneto aumento tumori vie respiratorie;_
- 11) Indagine del Comune di Milano - Poemi (Pollution and emergencies in Milan);_
- 12) Processo processo Domenici (Firenze) – Inchiesta Schinaia (Verona);
- 13) La Commissione Europea con decisione del 28/9/2009;
- 14) Rassegna stampa.

Con osservanza.

Padova, 25 marzo 2010

In fede
Maria Grazia Lucchiari